



COMUNE DI BARBIANELLO

Provincia di Pavia

Via Roma, 5 – CAP 27041 – Tel. 0385 57510 – Fax 0385 57114

e-mail: protocollo@comune.barbianello.pv.it

ORDINANZA N. 7/2020 del 29 MAGGIO 2020

Ordinanza di apertura dei parchi gioco pubblici comunali "Thomas Arrivati" di Barbianello e "Marco Forni" di Frazione Bottarolo
(art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SINDACO

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM del 17 Maggio 2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" e i relativi Protocolli d'intesa- Linee guida per le riaperture;
- l'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità e dell'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;

Fatto rilevare che le normative sopra citate rendono possibile la riapertura del parco giochi pubblico comunale Thomas Arrivati, attrezzato per i bambini, ubicato in Via Roma, sul lato destro dell'ingresso del Centro Sportivo Comunale stesso, e del parco giochi di "Marco Froni" di Frazione Bottarolo, al termine del periodo di lockdown iniziato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 per far fronte all'emergenza sanitaria;

Considerato che occorre perseguire e limitare l'aggravamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 imponendo misure di contingentamento all'accesso di aree e luoghi comunali, tra cui il l'area adibita a parco giochi attrezzata per bambini, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, evitando assembramenti e contatti ravvicinati fra le persone anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico, per cui si ritiene di confermare l'obbligo per gli utenti del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, con utilizzo di mascherine sempre indossate al viso;

Dato atto che la riapertura al pubblico avrà luogo da **venerdì 29.05.2020**, seguendo tutte le direttive indicate al fine di evitare il contagio e la diffusione della pandemia, ovvero

il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, l'utilizzo obbligatorio di mascherine sempre indossate al viso, per ogni persona avente un'età maggiore di anni 3, nonché la presenza di un genitore o di un adulto, quale accompagnatore, in grado di osservare, vigilare e fare rispettare gli obblighi sopra descritti ai propri figli; il tutto finalizzato all'obbligo di evitare assembramenti, specificato che per assembramento si intende un gruppo di almeno tre persone vicine tra loro;

Ritenuto inoltre consentire l'accesso al parco giochi ad un numero massimo di 15 persone complessive, ivi compresi adulti e bambini, al fine di evitare assembramenti incontrollati;

Atteso inoltre che l'area adibita a parco giochi per bambini è monitorabile a mezzo impianto di videosorveglianza ivi presente, anche a fini di controlli successivi;

Accertato che comunque bisogna osservare il divieto di assembramento tra persone, specificato che per assembramento si intende un gruppo di almeno tre persone vicine;

Ritenuto pertanto possibile disporre l'apertura al pubblico del parco giochi comunale, attrezzato per bambini, sito all'interno a destra del Centro Sportivo Comunale "Thomas Arrivati", dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e del parco giochi comunale "Marco Forni" sito in Fraz. Bottarolo, ammettendo la presenza massima di numero 15 (quindici) persone contemporaneamente, sommando sia adulti che bambini;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

ORDINA

L'apertura al pubblico del parco giochi comunale, attrezzato per bambini, sito all'interno a destra del Centro Sportivo Comunale "Thomas Arrivati", dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e del parco giochi comunale "Marco Forni" sito in Fraz. Bottarolo, con i seguenti obblighi e limitazioni:

- **rispetto del divieto di assembramento** (specificato che per assembramento si intende un gruppo di almeno tre persone vicine), **avendo cura di osservare la distanza interpersonale di almeno un metro;**
- **l'utilizzo di mascherine sempre indossate al viso, per tutte le persone presenti aventi un'età maggiore di 3 anni;**
- **la presenza di un genitore o di un adulto, quale accompagnatore, in grado di osservare, vigilare e fare rispettare gli obblighi sopra descritti;**

DEMANDA

al Responsabile del Servizio di Polizia Locale di verificare l'avvenuta esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE

che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 C.P.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli a campione dinamici durante le fasi di apertura. I trasgressori saranno allontanati e sanzionati nei termini e nei modi previsti dalle vigenti normative di legge;

Nel caso in cui si verificassero ripetute mancanze di rispetto alle disposizioni impartite, si procederà con l'ordinanza di chiusura dei Parchi gioco.

DISPONE

- che a norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Sindaco, sig. Falbo Giorgio;
- gli organi di Polizia Locale e le altre forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

DISPONE INOLTRE CHE

- il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio on-line per 30 (trenta) giorni consecutivi;
- copia della presente sia trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Santa Giuletta (PV), sito in Via Marconi n. 32/a - 27046 - Santa Giuletta (PV) (a mezzo pec: tpv26060@pec.carabinieri.it) e al Servizio di Polizia Locale, per gli opportuni adempimenti.

AVVISA

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima.

Barbianello, 29.05.2020.



Il Sindaco
Falbo Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza n. 7/2020 del 29.05.2020, viene pubblicata all'albo pretorio comunale in data odierna, per 30 (trenta) giorni consecutivi, ovvero dal 29.05.2020 al 28.06.2020.

Barbianello, 29.05.2020.



L'addetto alla pubblicazione